

Allegato “A” al n. 25513/12331 di repertorio

STATUTO

della associazione

“Amici del Dott. Mukwege ONLUS”

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita un'associazione denominata

“Amici del Dott. Mukwege ONLUS”

(di seguito l’**“Associazione”**).

1.2 L'Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero l'acronimo “ONLUS” una volta iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in **Cinisello Balsamo**.

2.2.La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'Estero.

Articolo 3 – Scopo e attività

3.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, nel settore della beneficenza e della cooperazione e solidarietà internazionale di cui ai numeri 3 e 11 bis del citato articolo.

3.2 L'Associazione ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili, principalmente dell'Africa, attraverso la realizzazione e il sostegno a progetti di sviluppo ed interventi umanitari rivolti alle persone povere e bisognose sostenendo, in particolare, l'attività del Premio Nobel per la pace dottor Denis Mukwege, presso l'Hospital Panzi' a Bukavu R.D. del Congo.

3.3 L'associazione intende perseguire i suddetti scopi attraverso la concessione di erogazioni in denaro o in natura destinate ai soggetti in condizioni di bisogno meritevoli di solidarietà sociale nonché attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di attività delle Onlus per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale rivolti a persone in stato di bisogno con particolare attenzione all'Africa e, più specificatamente al Congo ma non solo;

- realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei paesi in via di sviluppo attraverso: la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità; l'erogazione di beni di prima necessità, prodotti alimentari non deperibili, medicinali, vestiario, ecc.; la promozione di interventi di sviluppo per le comunità in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità delle controparti; la promozione e la realizzazione di azioni e servizi di territorio mirati a favorire la crescita armonica e la difesa dei diritti dei minori, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dei minori; l'attivazione di percorsi e progetti finalizzati alla

promozione delle pari opportunità e il riconoscimento delle differenze di genere come valore; erogazione anche di servizi ai più bisognosi.

3.4 L'associazione potrà, altresì, in via connessa, nei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs 460/97: realizzare attività di formazione, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento rivolti al proprio personale volontario; sensibilizzare in merito ai progetti svolti, alle iniziative realizzate e comunque sulle tematiche strettamente connesse e funzionali alle attività istituzionali attraverso convegni, seminari, manifestazioni sia in Italia che all'estero ovvero la realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali riconducibili ai settori Onlus e da quelle direttamente connesse nei limiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97.

Articolo 4 – Patrimonio e Entrate

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c. da donazioni, legati, lasciti.

4.2 L'Associazione finanzia le proprie attività attraverso:

- a. le quote associative;
- b. i redditi dei beni patrimoniali;
- c. le erogazioni e i contributi di cittadini, enti ed associazioni, le raccolte di fondi;
- c. i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. i contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. ogni altra entrata derivante dalle attività istituzionali e connesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Articolo 5 – Associati

5.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che - condividendone le finalità e intendendo mettere a disposizione dell'Associazione le proprie competenze e parte del proprio tempo su base volontaria - facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Volontari con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, pubblici e privati.

5.2 L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

5.3 Il Consiglio Direttivo può nominare soci Onorari coloro che hanno fornito un

particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

5.4 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

5.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

5.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

5.7 Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dall'Assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

6. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) se nominato, l'Organo di Revisione, in composizione monocratica o collegiale.

Articolo 7 - Assemblea

7.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni

associato mediante messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata, o con altro mezzo telematico che dia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Revisione, se nominato.

7.3 Ogni associato (maggiore di età) ha diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

7.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

7.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

7.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Revisione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea tra gli associati o le persone indicate dagli associati soggetti giuridici; essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

8.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

8.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di revisione, se nominato.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

8.7 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

8.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 9 – Poteri del Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) Provvede all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico nei rispetto dei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/97, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge;
- p) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

9.2 Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni al Comitato esecutivo, composto da tre dei suoi membri, o alcuno o più consiglieri.

Articolo 10 – Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

10.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

10.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11 - Organo di Revisione

11.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'assemblea, che ha facoltà di nominarlo.

I membri dell'Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati e devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'assemblea.

11.2 L'Organo di Revisione ha il compito di:

a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

11.3 La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

11.4 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

11.5 I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 8 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 12 - Gratuità delle cariche

12. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.

Articolo 13 – Bilancio

13.1 L'esercizio finanziario si chiude al **31 (trentuno) dicembre** di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

13.2 Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

13.3 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 - Scioglimento

14.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

14.2 Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Onlus con

finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Rinvio

15. Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di associazioni.